



MACROAREA RIABILITATIVA

VERBALE RIUNIONE DEL 13 SETTEMBRE 2017

Nella sede dell'Asl Salerno di Via Nizza Salerno il 13 SETTEMBRE c.a. sono presenti, per la parte pubblica, la Dr.ssa Antonella Tropiano, il Dr. Mario Forlenza, la dr.ssa Antonia Scaramuzza, e per la parte datoriale le seguenti Associazioni di categoria così come rappresentate:

NOVA CAMPANIA	Dr. Pagano Gerardo
ASPAT	Dr. Gambardella Antonio Dr. Salsano Antonio
ANPRIC	Dr. Condò Giovanni
ARIS	Dr. Pignotti Enzo
CONFINDUSTRIA SANITA'	X delega ASPAT
ANFFAS	Dr. Cerracchio Angelo

All'apertura della riunione il tavolo rappresenta la necessità di chiari momenti di approfondimento sulla tematica dell'Autismo, in particolare delle procedure di presa in carico e rendicontazione delle prestazioni rivolte ai soggetti autistici.

Con riferimento all'anno 2016, si ritiene di poter accogliere la richiesta così come formulata dalle Associazioni con nota acquisita al protocollo della Direzione Generale il 25/07/2017 con n° 173442.

Si concorda che gli importi non utilizzati nel 2016 nei regimi ambulatoriale e domiciliare, determinati con delibera 75/2016, così come risultanti dal tabulato fornito alle Associazioni in sede di riunione del 18/07/2017, vengano redistribuiti, nei medesimi regimi assistenziali, in misura percentuale rispetto al tetto assegnato a ciascuna struttura, ai centri che hanno presentato uno sforamento.

A tal fine, saranno emanate indicazioni circa la richiesta delle note credito per il 2016 e successiva emissione di fattura integrativa.

Anpric dichiara che nell'ambito della sottoscrizione dei tetti di spesa 2016 sono stati contrattualizzati volumi di prestazioni e di spesa differenti da quelli contenuti nella delibera 75/2016. Si riserva comunque di inviare alla parte pubblica nota di dettaglio inerente i tetti di spesa in delibera 2016.

Le Associazioni chiedono che l'atto deliberativo venga integrato in narrativa nel punto d) : "la possibilità all'interno del numero delle prestazioni contrattualizzate di incrementare le prestazioni ambulatoriali a discapito di quelle domiciliari"



In chiusura vengono consegnate le relazioni di riscontro alle richieste su Centro TRE TORRI ed ISES. Del che è verbale.

NOVA CAMPANIA

ASPA



Avv. Walter Maria Ramunni
Via Nizza, 146 - 84124 Salerno

Al Sig. Direttore Amministrativo
SEDE

PG 199792 06 SET. 2017

Oggetto: Relazione "Tre Torri".

Con deliberazione n. 235 del 22/12/94, il Commissario Straordinario dell'ex U.S.L. n. 58 di Roccadaspide approvava la stipula di una convenzione, ex L.R.C. n. 11/84, con il centro "Tre Torri" per trattamenti riabilitativi, ambulatoriali, domiciliari ed extramurali, senza provvedere a formalizzare il rapporto mediante sottoscrizione dell'atto di convenzionamento.

Soppressa ex lege l'ex U.S.L. n. 58 di Roccadaspide, la subentrante ASL di Vallo della Lucania non dava alcun seguito al provvedimento.

Il Centro, sull'inezia, diffidava l'ASL a concludere il procedimento e, non avendo ricevuto risposta alcuna, proponeva ricorso contro il silenzio-rifiuto innanzi al T.A.R. Campania di Salerno, chiedendone la sospensione (Ric. n. 18/96 RG).

Il T.A.R., con provvedimento cautelare n. 134/96, ordinava all'ASL l'adozione di un provvedimento " positivo o negativo sull'istanza ".

L'ASL, con deliberazione n. 765 del 19/3/1996, nel disporre la costituzione in giudizio, rigettava l'istanza non ritenendo " necessario stipulare la convenzione richiesta ".

Nelle premesse dell'atto il diniego veniva giustificato con la necessità " di conoscere in merito all'attività sanitaria riabilitativa le definizioni regionali attraverso il P.S.R. non ancora adottate ".

Il Centro impugnava il provvedimento negativo innanzi al T.A.R. Campania di Salerno, chiedendone la sospensione. (Ric. n. 1452/96 RG)

Con deliberazione n. 1962 del 22/5/96, l'ASL si costituiva in giudizio.

Il T.A.R., con ordinanza n. 1200/96, accoglieva la domanda cautelare, ma l'ASL, con deliberazione n. 3221/96, ribadendo i motivi di diniego, si limitava a confermare il diniego e la costituzione nel giudizio.

Seguiva la sentenza n. 68 del 4/11/1996, depositata il 18/3/1999, con la quale il T.A.R. di Salerno, riuniti i suddetti ricorsi, li respingeva.

Il Centro proponeva ricorso in appello e, giusta deliberazione n. 923 del 16/3/2000, l'ASL si costituiva in giudizio.

Il Consiglio di Stato, ribaltando completamente le motivazioni con le quali il primo grado aveva respinto i ricorsi proposti, con sentenza n. 1962 del 7/4/2004, ha annullato la decisione di primo grado " facendo salva ogni ulteriore attività dell'amministrazione ".

Con atto stragiudiziale di diffida, acquisito al protocollo della Direzione Amministrativa dell'ASL Salerno 3 al n. 566/DA del 20/12/2006, il centro "Tre Torri" metteva in mora l'amministrazione affinché provvedesse al convenzionamento, chiedendo il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Con nota prot. n. 104/DA del 10/1/2007, l'ASL Salerno 3 evidenziava che:

Handwritten signatures and initials on the right margin.



a) il centro risultava " inesistente all'indirizzo ove era stato autorizzato l'esercizio , ex decreto del Comune di Albanella n. 6995 del 7/11/92;

b) con DGRC n. 9088 del 28/11/97, si era proceduto alla cancellazione del centro dall'Albo regionale;

c) per quanto sopra, nessun risarcimento danni poteva essere preteso.

Il centro, in data 12/2/2009, proponeva ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1962/2004 e, quasi contestualmente, specifica diffida del 15/2/2009 , a seguito della quale 'ASL Salerno 3 , con nota prot. n. 8945 del 3/3/2009, richiedeva al centro la documentazione necessaria per la sottoscrizione della convenzione.

Detta documentazione veniva fornita con nota di accompagnamento del 3/4/2009.

Nessuna ulteriore determinazione veniva, però, adottata, per cui, nonostante l'avvio del procedimento, il centro mandava in decisione il suddetto ricorso per ottemperanza ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 737 del 5/11/2010, depositata l'1/2/2011, ordinava all'ASL di dare esecuzione al giudicato entro giorni sessanta, disponendo, in mancanza, la nomina, da parte del Prefetto, del commissario ad acta.

La sentenza non veniva posta in esecuzione dall'amministrazione, né interveniva la nomina del Commissario ad acta.

Successivamente, come risulta da atti acquisiti da altra amministrazione, il centro, in data 31/3/2012, ha presentato domanda alla So.Re.Sa. al fine di ottenere l'accreditamento istituzionale definitivo.

Al diniego, ha fatto seguito il ricorso del centro, contro la So.Re.Sa. e la Regione Campania, ancora pendente innanzi al T.A.R. Campania di Napoli.

Null'altro sino al 22/12/2014, data in cui il Consiglio Comunale di Albanella, con deliberazione n. 51/2014, su richiesta del centro " Tre Torri ", con sede legale in Napoli alla via B. De Falco n. 16, ha approvato il cambio di destinazione d'uso dell'immobile sito in C.so Europa snc, " ai fini della realizzazione di struttura destinata alla erogazione di prestazioni sanitarie e/o sociali ".

A distanza di 5 anni dalla sentenza del C.d.S. n. 737/2011, la Prefettura di Salerno, con prot. n. 48133 del 5/7/2013, ha proceduto alla nomina del Commissario ad acta che, con provvedimento n. 1480 del 9/1/2014, ripristinando gli effetti del provvedimento dell' ex U.S.L. n. 58 di Roccamadride n. 235 del 22/12/1994, ha riconosciuto l'operatività della convenzione del centro " Tre Torri ".

Tuttavia, solo in data 10/12/2015, il centro ha chiesto al Comune di Albanella il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività nei locali siti in Albanella al C.so Europa n. 118.

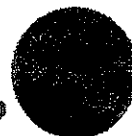
A seguito dell'istruttoria tecnica della Commissione dell'ASL Salerno ex DGRC n. 3958/2001 (verbale del 29/12/2015 trasmesso al Sindaco di Albanella prot. n. 1450 del 3/1/2016), il Comune di Albanella ha rilasciato l'autorizzazione n. 99 del 7/1/2016.

Di seguito, con deliberazione n. 107 del 12/2/2016, l'ASL Salerno ha preso atto del provvedimento del Commissario ad acta del 9/1/2014.

Il centro, tuttavia, anziché tener conto dei provvedimenti sopravvenuti, ha diffidato l'ASL Salerno a concludere il procedimento per l'accreditamento definitivo attivato con l'istanza del 31/3/2012 inoltrata alla So.Re.Sa., oggetto del richiamato giudizio pendente innanzi al T.A.R. Campania Salerno, ricevendo risposta negativa con prot. n. 16 CCAA del 16/2/2016, non impugnata.

Nel prosieguo della procedura diretta a dare, invece, esecuzione al provvedimento commissariale n. 1480 del 9/1/2014, con nota n. 64 del 4/3/2016 , il Distretto n. 69 di Capaccio ha trasmesso l'elenco del personale e la planimetria del centro per il prosieguo dell'iter rivolto alla conclusione della procedura di convenzionamento/accreditamento provvisorio.

Handwritten marks: a stylized 'h' and a vertical line.



Ha fatto seguito la diffida dell'8/3/2016, con la quale il centro ha sollecitato la Regione Campania e l'ASL Salerno all'attribuzione della C.O.M. ed a consentire, comunque, nelle more della conclusione del procedimento, l'erogazione delle prestazioni in regime di provvisorio accreditamento.

In data 23/3/2016, con verbale sottoscritto dall'ASL Salerno e dal centro, è stata individuata la C.O.M. e, dopo l'attivazione delle dovute procedure di verifica (la prima in data 6/5/2016), con deliberazione n. 778 del 20/6/2016, l'ASL Salerno ha riconosciuto la piena operatività della struttura.

Con nota prot. n. 660089 del 10/10/2016, la Regione Campania, sulla base dell'iter sin qui seguito, ha attribuito il codice provvisorio di struttura, invitando tuttavia l'ASL Salerno a concludere le procedure di accreditamento ed all'adozione di atto formale attestante la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di accreditabilità del centro.

Con successiva nota prot. n. 662942 dell'11/10/2016 la Regione Campania ha, quindi, attribuito al centro il codice identificativo 150450.

L'ASL Salerno, come da nota prot. n. 216 del 24/11/2016, ha avviato la nuova procedura di verifica (conseguente alla richiesta regionale del 10/10/2016) con apposito nucleo di valutazione.

Con verbale n. 1 del 15/12/2016, il nucleo ha proceduto a verificare lo stato dei luoghi ed a formare le prime schede RAG, come previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 2006.

Con secondo accesso avvenuto in data 27/3/2017, il nucleo ha provveduto a completare la verifica sino al punto 19 del Regolamento.

Per definire la procedura di accreditamento che prevede 46 RAG generali e 3 RAG specifiche saranno necessari ulteriori accessi.

dott. Arcangelo Saggese Tozzi

avv. Walter Maria Ramunni



PG 199800 06 SET, 2017

Al Sig. Direttore Amministrativo
SEDE

Oggetto: Relazione I.S.E.S..

Relativamente all'ISES si evidenzia che la struttura in argomento veniva autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria con decreto sindacale n. 15307 del 10/7/1997.

Successivamente, intervenuta la DGRC n. 7301/2001, che ha introdotto in Regione Campania i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui devono essere in possesso gli erogatori di assistenza sanitaria, la suddetta autorizzazione, all'esito di una nuova istruttoria operata dalla, all'uopo costituita, Commissione dell'ASL Salerno 2, veniva confermata con decretazione sindacale n. 130 del 2/4/2007.

La suddetta autorizzazione, per quanto si esporrà sull'evoluzione giudiziaria della vicenda, è stata sospesa, recentemente, con ordinanza del Commissario Prefettizio del Comune di Eboli n. 45 del 21/3/2015, a seguito di verifica negativa, da parte dell'ASL Salerno, sul possesso dei requisiti per ottenere l'accREDITAMENTO definitivo.

In effetti, già nella fase istruttoria, che ha, poi, condotto al rilascio dell'autorizzazione sindacale n. 130 del 2/4/2007, la Commissione, ex DGRC n. 7301/2001 dell'ASL Salerno 2, aveva, tra le altre prescrizioni contestate, disposto l'eliminazione dalla struttura di un alloggio privato presente al terzo piano dell'immobile, comunicante con le aree occupate dall'ISES.

Nonostante il conseguimento dell'autorizzazione, come emerge dal verbale della riunione tenutasi presso la Prefettura di Salerno in data 18/10/2011, l'ufficio tecnico comunale aveva, però, successivamente rilevato che il certificato di agibilità rilasciato alla struttura era riferito solo a parte dell'edificio che la ospitava.

Dallo stesso verbale emerge che il Sindaco del Comune di Eboli avrebbe disposto l'adeguamento dello stabile entro la data del 4/11/2011.

Come rilevabile dal diniego di agibilità disposto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Eboli, con provvedimento n. 2142 del 17/1/2012, la società non provvedeva all'adeguamento strutturale richiesto.

Il diniego veniva comunicato all'ASL Salerno 2 con nota prot. n. 3915 del 26/1/2012.

Alla comunicazione, con nota prot. n. 1656 del 10/2/2012, l'ASL chiedeva di conoscere quali ulteriori provvedimenti fossero stati adottati, " *considerato che tale requisito generale, di competenza comunale, è preliminare alla possibilità di svolgere qualsiasi attività in suddetti locali, comprese quelle sanitarie* ".



Sulla base della suddetta nota, il Comune di Eboli, con nota prot. n. 7575 del 21/2/2012, inoltrata, per conoscenza, all'ASL, comunicava all' I.S.E.S., ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/90, l'avvio del procedimento diretto alla sospensione delle attività del centro di riabilitazione.

Seguiva la nota prot. n. 5267 del 3/5/2012 con la quale il Comune di Eboli, nel trasmettere all'ASL le controdeduzioni fornite dall' I.S.E.S., chiedeva di conoscere se, al momento del rilascio della richiamata autorizzazione n. 15307 del 10/7/1997, fosse consentito di esibire il certificato di agibilità o, alternativamente, copia della licenza edilizia.

Ad ogni buon conto, nell'ambito della procedura diretta a superare il periodo di provvisorio accreditamento dei centri già convenzionati con il SSR, l'ASL Salerno, con deliberazione n. 94 del 31 gennaio 2014, comunicava alla gestione Commissariale della Regione Campania, tra le altre strutture già provvisoriamente accreditate, che l' I.S.E.S. s.c.a.r.l. era definitivamente "accreditabile" come struttura residenziale.

Senonchè, avvedutasi di diversi errori verificatisi nella redazione dell'elenco allegato al suddetto provvedimento, con deliberazione n. 114 del 10 febbraio 2014, veniva annullata in autotutela la predetta deliberazione n. 94/2014 e, nell'elenco allegato alla nuova deliberazione, l' I.S.E.S. non veniva più inclusa tra le strutture accreditabili.

Di seguito, riesaminata la posizione dell' I.S.E.S., con deliberazioni n. 1018 e n. 1019 del 27 ottobre 2014, l'ASL Salerno attestava alla Regione Campania che la struttura I.S.E.S. risultava non accreditabile per le tipologie di attività richieste (Residenza sanitaria di riabilitazione estensiva di soggetti portatori di disabilità, regime semiresidenziale (64 posti letto) e residenziale (28 posti letto); Recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale e Centro ambulatoriale di riabilitazione) per la presenza di un appartamento abitato all'interno della struttura sanitaria.

Con Decreti del Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 116 e n. 142 del 31 ottobre 2014, veniva, quindi, disposto l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo delle Residenze Sanitarie di Riabilitazione estensiva e delle strutture sanitarie private di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale in possesso dei relativi requisiti, tra le quali non risultava compresa la I.S.E.S.

Contro e per l'annullamento, previa sospensione, delle deliberazioni e dei decreti suddetti, l'I.S.E.S. proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Campania – Sezione di Salerno. (Ric. N. 968/2014 R.G.)

Con ordinanza n. 688 del 27 novembre 2014, questa Sezione, il T.A.R. - *"Rilevato [...] che non sono adeguatamente esplicitate le ragioni per le quali la presenza dell'appartamento all'interno della struttura sarebbe incompatibile con lo svolgimento dell'attività sanitaria"* - accoglieva l'istanza cautelare.

Sulla base della formulazione con la quale il giudice adito aveva ritenuto sospendere i provvedimenti negativi dell'accREDITAMENTO del centro, con deliberazione n. 174 del 25 febbraio 2015:

- vista la richiamata ordinanza n. 688/2014;
- vista la Relazione integrativa ed esplicativa del Comitato di Coordinamento Aziendale per l'AccREDITAMENTO (C.C.A.A.), in data 10 febbraio 2015, avente ad oggetto *"Chiarimenti alla*



relazione finale motivata del 30/09/2014", che della deliberazione costituisce "parte integrante e sostanziale";

veniva stabilito:

- *"di convalidare le precedenti deliberazioni n. 1018 e 1019, entrambe del 27/10/2014, sanando la carenza motivazionale evidenziata dal TAR Campania - Salerno con la succitata ordinanza n. 688/2014, e per l'effetto di dichiarare NON accreditabile la struttura I.S.E.S. Soc. Coop. a r.l. Centro di Medicina Riabilitativa [...] sulla base delle argomentazioni tecniche sviluppate dal C.C.A.A. nella Relazione Finale del 30/09/2014, come esplicitate ed integrate con la successiva Relazione del 10/02/2015";*

- *"di ribadire, pertanto, con l'ausilio di tali argomentazioni tecniche integrative, all'Ente Regione Campania, per i successivi adempimenti di competenza [...] che la suddetta struttura non è in possesso di tutti i requisiti e di tutte le condizioni previste dalla legge per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale definitivo".*

La I.S.E.S. impugnava, con ulteriori motivi aggiunti, anche tale suddetta determinazione.

Occorre, a questo punto, evidenziare che, successivamente alla deliberazione n. 174 del 25 febbraio 2015, su specifico invito dell'ASL Salerno, il Commissario Straordinario Prefettizio del Comune di Eboli, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale, con ordinanza n. 45 del 21/3/2015, ha disposto la sospensione dell'autorizzazione sanitaria rilasciata all' I.S.E.S. in data 2/4/2007, nonché la sospensione immediata delle attività svolte presso la struttura.

Anche contro e per l'annullamento, previa sospensione, di tale provvedimento, l'I.S.E.S. ha proposto ricorso al T.A.R. Campania di Salerno, che, dopo aver sospeso l'atto con decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a., con sentenza n. 1662 del 27/7/2015, lo ha respinto. (all. n. 17 e n. 18) E' venuto, quindi, a definizione il ricorso, con motivi aggiunti, riguardante il diniego di accreditamento del centro di riabilitazione.

Il T.A.R. Campania - Sezione di Salerno, infatti, con sentenza n. 1904 dell'11/9/2015, dopo aver ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità proposte dalle parti, ha respinto il ricorso nel merito.

Avverso la sentenza è stato proposto appello, innanzi al Consiglio di Stato (Ric. N. 8443/2015 R.G.), che, con sentenza n. 683 del 15/2/2017, ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello.

Successivamente, su richiesta della società cooperativa, il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. 159 del 19/4/2016, ha nominato Commissario Liquidatore l'avv. Angela Innocente, ad oggi in carica presso l'ISES in LCA.

L'ISES, di seguito, ha richiesto al Sindaco di Eboli di autorizzare il trasferimento delle attività dalla sede di Via Pendino alla via Salita Ripa di Eboli, presso il Centro Polifunzionale SS. Cosma e Damiano, messo a disposizione dal Comune stesso.

Dopo aver richiesto il prescritto parere della Commissione ex DGRC 7301/01 dell'ASL Salerno, intervenuto con prot. n. 46676 del 21/2/2017, il Sindaco di Eboli, con ordinanza n. 48 del 2/3/2017, ha autorizzato l'I.S.E.S. all'esercizio delle attività già espletate nella sede precedente,



limitatamente al periodo di validità dell'ordinanza sindacale n. 335/2016 e della convenzione del 2/2/2017 con le quali è stato immesso nel temporaneo godimento dell'immobile.

Relativamente, infine, agli interrogativi posti in calce alla nota di sollecito del 25/8/2017 si osserva che la competenza dell'ASL, per quanto attiene strutture private quale, attualmente, l' I.S.E.S., è limitata a fornire parere istruttorio all'Autorità Locale e non comporta alcun diritto/obbligo di controllo dell'attività, per cui le domande poste non possono trovare risposta.

Da ultimo, si evidenzia che, solo casualmente, l'ASL Salerno è venuta a conoscenza dei provvedimenti del MISE, mai notificati e che, pur avendo provveduto alla loro impugnazione, gli stessi non potrebbero costituire oggetto di una azione civile per assenza di qualsiasi accordo o contratto intervenuto tra le parti.

Dott. Arcangelo Saggese Tozzi

Avv. Walter Maria Ramunni